REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio disciplina gestione rifiuti
e siti inquinati

rifiuti@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4113
fax + 39 040 377 4513
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

ALP UD/ESR-3584 - D.Lgs. 152/2006, art. 208- Promo San Daniele Srl - Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e valorizzazione degli scarti salini del ciclo di lavorazione del prosciutto da ubicarsi a Trasaghis (UD).

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991 n. 502/Pres., "*Regolamento in materia di garanzie finanziarie da prestare a cura degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti*";
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "*Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare*";
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*";
Visto l'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare il comma 3, così come modificato dalla L. 108/2021, che ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la necessità di acquisire il "*parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente*";
Vista l'istanza pervenuta in data 06.12.2023 (protocolli regionali n. GRFVG-GEN-2023-0751880-A, GRFVG-GEN-2023-0751894-A, GRFVG-GEN-2023-0751907-A, GRFVG-GEN-2023-0751915-A, GRFVG-GEN-2023-0751924-A e GRFVG-GEN-2023-0751935-A) con cui la Promo San Daniele Srl ha chiesto l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero e valorizzazione degli scarti salini derivanti dal ciclo di lavorazione del prosciutto di San Daniele da ubicarsi a Trasaghis (UD) in via Emanuele Chiavola n. 3;
Vista la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma FVG protocollo n. GRFVG-GEN-2023-0775914-P di data 13.12.2023 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ed è stata indetta una Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi

della legge 241/1990, chiedendo ai Soggetti interessati di comunicare entro 45 giorni le proprie determinazioni, ovvero, qualora necessarie, eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali. Ad ARPA FVG è stato inoltre chiesto di formulare il "*parere obbligatorio e vincolante*" previsto dall'articolo 184-ter, c. 3 del D.Lgs. 152/2006;
Vista la richiesta di integrazioni del CAFC SpA prot. n. 1876/24 del 08.01.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0011954-A del 09.01.2024;
Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma FVG prot. n. 0033357/P/GEN del 16.01.2024;
Vista la richiesta di integrazioni dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) prot. n. 0010260-P/GEN/ASUFC del 22.01.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0044177-A di pari data;
Vista la nota del Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG prot. n. 0058806/P/GEN del 29.01.2024 con cui si attesta di non rilevare competenze ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006;
Vista la nota prot. n. 0067996/P/GEN del 01.02.2024 con cui il Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG comunica che, rispetto alla richiesta di concessione in sanatoria del pozzo esistente, procederà con separato autonomo iter amministrativo ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e della L.R. 29/04/2015 n. 11;
Acquisito il parere prot. 0003162/P/GEN/SC del 31.01.2024 registrato al prot. GRFVG-GEN-2024-0068372-A del 01.02.2024 con cui l'ARPA FVG ha comunicato il proprio "*parere obbligatorio e vincolante*" come stabilito dal vigente articolo 184-ter, comma 3 del D.lgs. 152/2006, prendendo atto favorevolmente della documentazione presentata dalla ditta e disponendo nel contempo alcune prescrizioni;
Vista la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0074759-P del 05.02.2024 con cui il presente Servizio ha trasmesso i pareri pervenuti e ha richiesto integrazioni;
Vista la nota pervenuta in data 01.03.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0139303-A con cui sono state trasmesse le integrazioni richieste;
Vista la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0144771-P del 04.03.2024 con cui il presente Servizio ha trasmesso le integrazioni pervenute chiedendo ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi di comunicare entro 30 giorni le proprie determinazioni conclusive;
Visto il parere favorevole dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) prot. n. 0036794-P/GEN/ASUFC del 07.03.2024, registrato al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0156634-A del 08.03.2024;
Vista la nota del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma FVG prot. n. 00172361/P/GEN del 14.03.2024 con cui è stato integrato il precedente parere prot. 33357/P/GEN del 16.01.2024;
Vista la nota prot. 0009125/P/GEN/SC del 22.03.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0192927-A di pari data con cui l'ARPA FVG comunica di non rilevare ulteriori considerazioni;
Vista la nota del CAFC SpA prot. n. 50833/24 del 25.03.2024, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0195325-A di pari data, con cui è stato espresso parere favorevole allo scarico in fognatura delle acque reflue e sono state definite le condizioni e prescrizioni da rispettare;
Vista la nota del Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG prot. n. 0224960/P/GEN del 05.04.2024 con si conferma quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-58806-P del 29/01/2024;
Vista la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0241442-P del 12.04.2024, con cui è stata comunicata alla Società la conclusione favorevole del procedimento, allegando altresì l'Allegato 1 "*Scheda tecnica impianto*", l'Allegato 2 "*Parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06*", l'Allegato 3 "*Acque reflue*" e l'Allegato 4 "*Emissioni in atmosfera*" che costituiranno parte integrante e sostanziale del decreto di autorizzazione unica, riportante, tra l'altro, caratteristiche, limiti e prescrizioni, formulate sulla scorta degli esiti istruttori, dando facoltà alla Società stessa di formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni;

Visto che la Società nulla ha riscontrato nei termini previsti;
Evidenziato che il progetto prevede la realizzazione a Trasaghis, all'interno di un capannone industriale, di un impianto per il recupero degli scarti salini provenienti dal ciclo di lavorazione dei prosciutti dell'area di San Daniele del Friuli;
Richiamato l'articolo 19 comma 3 della L.R. n. 34/2017 e l'articolo 208, comma 6, del Decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi dei quali il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto;
Preso atto che non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
Preso atto che è stato individuato il tecnico responsabile della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 della LR 34/2017;
Ritenuto accogliere l'istanza della Promo San Daniele Srl e di autorizzare il progetto presentato con le condizioni e prescrizioni individuate negli allegati tecnici anticipati alla ditta;
Visto che l'imposta di bollo è stata assolta con il versamento a mezzo F23;
Visto il "*Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali*", approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2023, n. 119/Pres;
Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 16 febbraio 2024, n. 220, recante "*Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative*", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1850 del 2 dicembre 2021 con la quale è stato rinnovato all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 1008/AMB di data 11 marzo 2022 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "*Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti*" all' ing. Simone Birtig istituita alle dipendenze del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con decorrenza dalla data del decreto medesimo e fino al 28 febbraio 2025;
Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1175/AMB di data 22 marzo 2022 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "*Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti*";

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, di autorizzare ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/06, la Promo San Daniele Srl alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti da ubicarsi a Trasaghis (UD) in via Emanuele Chiavola n. 3.
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento.
3. Gli elaborati progettuali approvati nonché le condizioni e le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto sono elencate nell'Allegato 1 "*Scheda tecnica impianto*", l'Allegato 2 "*Parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06*", l'Allegato 3 "*Acque reflue*" e l'Allegato 4 "*Emissioni in atmosfera*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
4. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente decreto, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
5. Il presente atto viene redatto e sottoscritto in forma digitale e rilasciato a Promo San Daniele Srl, nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Trasaghis (UD),
- ARPA FVG,
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,
- CAFC Spa,
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento,
- Servizio gestione risorse idriche.

6. Il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al TAR competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti
ing. Simone Birtig
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO 1

"SCHEDA TECNICA IMPIANTO"

1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: **PROMO SAN DANIELE SRL**;
- Sede legale: via Ippolito Nievo, 19 – 33038 San Daniele del Friuli (UD);
- Codice Fiscale: CF 02480530308.

2. Localizzazione impianto

- Indirizzo: via Dott. Ing. Emanuele Chiavola, 3 – 33010 Trasaghis (UD);
- Riferimenti catastali: Comune di Trasaghis - foglio 47, mappale 446;
- Riferimenti urbanistici: zona produttiva di interesse comunale e comprensoriale D2;

3. Elaborati progettuali approvati

Il presente atto approva i seguenti elaborati:

- REL_01_REV_00_Relazione tecnica descrittiva-signed (prot. GRFVG-GEN-2023-0751894-A),
- REL_02_REV_01_Relazione di analisi dei CLIR-signed (prot. GRFVG-GEN-2023-0751894-A),
- REL_03 REV_01_Relazione prove sperimentali.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751894-A),
- REL_04_REV_01_Relazione dimensionamento.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751894-A),
- REL_05_REV_00_Relazione di conformità EoW-signed (prot. GRFVG-GEN-2023-0751894-A),
- REL_06_REV_01_Valutazione previsionale di impatto acustico-signed (prot. GRFVG-GEN-2023-0751915-A),
- REL_07_REV_00_Valutazione numerica della dispersione (prot. GRFVG-GEN-2023-0751815-A),
- REL_08_REV_00_Relazione geologica (prot. GRFVG-GEN-2023-0751907-A),
- REL_09_REV_00_Analisi di compatibilità idraulica (prot. GRFVG-GEN-2023-0751907-A),
- REL_10_REV_00_Relazione domanda concessione alla derivazione (prot. GRFVG-GEN-2023-0751907-A),
- REL_11_REV_00_Relazione SCIA.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751907-A),
- REL_12_REV_00_Cronoprogramma lavori.PDF (prot. GRFVG-GEN-2023-0751907-A),
- REL_14_REV_00_Piano sicurezza e coordinamento.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751907-A),
- TAV_01_REV_00_CTR - Catastale - PRGC.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_02_REV_00_Stato di fatto - Pianta.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_03_REV_00_Stato di fatto - Sezioni e prospetti.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_04_REV_00_Progetto - Planimetria generale.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_05_REV_00_Progetto - Layout di processo.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_06_REV_00_Progetto - Sezioni e prospetti.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_07_REV_00_Progetto - Aree gestione rifiuti e EoW.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_08_REV_00_Tavola comparativa - Pianta.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_09_REV_00_Tavola comparativa - Sezioni e prospetti.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_10_REV_00_Progetto - Planimetria scarichi acque meteoriche.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_11_REV_00_Progetto - Planimetria scarichi acque industriali.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_13_REV_00_Emissioni in atmosfera - Cupolini ed estrattori.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_14_REV_00_Emissioni in atmosfera - Pianta.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),

- TAV_15_REV_00_Emissioni in atmosfera - Sezioni e prospetti.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_16_REV_00_Viabilità - Planimetria movimentazioni.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_VF01_REV_00_Antincendio - Planimetria generale, accessibilità, viabilità.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_VF02_REV_00_Antincedio - Layout di processo.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- TAV_VF03_REV_00_Antincedio - Sezioni e prospetti.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751924-A),
- ALL_01_REV_00_Elenco elaborati (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_02_REV_00_Schede di sicurezza-Copia (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_03_REV_00_Schede tecniche materiali filtranti E1 (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_04_REV_00_Schede tecniche misuratori di portata (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_05_REV_00_Decreto VIA (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_06_REV_00_Decreto VINCA (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_07_REV_00_Decreto Autorizzazione Paesaggistica (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_08_REV_00_Nota SVA variazione EER (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_09_REV_00_Nota CAFC ammissibilità allo scarico industriale (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_10_REV_00_Nota CAFC fornitura non garantita acquedotto (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- ALL_11_REV_00_Quadro economico.pdf (prot. GRFVG-GEN-2023-0751935-A),
- PROMOSD - Riscontro a richieste integrazioni del 05-02-2024 DEF-signed.pdf (prot. GRFVG-GEN-2024-0135898-A),
- Allegato 01_rel_13_01_asseverazione prevenzione incendi (prot. GRFVG-GEN-2024-0139303-A),
- Allegato 02_Analisi caratterizzazione refluo (prot. GRFVG-GEN-2024-0139303-A),
- Allegato 03_Tav_12_rev01_progetto-planimetria linea impianto (prot. GRFVG-GEN-2024-0139303-A),
- Allegato 04_Attestato di versamento CAFC (prot. GRFVG-GEN-2024-0139303-A),
- Allegato 05_Parere istituto Zooprofilattico Sperimentale (prot. GRFVG-GEN-2024-0139303-A);

4. Tipologia impianto

L'impianto è destinato al recupero del sale solido esausto e della salamoia provenienti dai prosciuttifici dell'area di San Daniele del Friuli e prevede due linee operative:

- **Linea A** – processo destinato al trattamento del sale solido esausto (operazione di recupero **R5**). Operatività discontinua: attivo per circa 200 giorni/anno per 8 ore al giorno.
- **Linea B** - processo destinato al trattamento della salamoia (operazione di recupero **R5**). Operatività continua: attivo per circa 350 giorni/anno per 24 ore al giorno.

L'impianto è classificato come:

Tipologia Sistri	Tipologia Ispra	Categoria	Attività	Operazione
Recupero / Smaltimento	Recupero	Industriale	Industria chimica	R5

È ammessa la messa in riserva (R13) propedeutica all'operazione di recupero (R5) in impianto.

5. Potenzialità dell'impianto

- **Linea A**
  - quantitativo massimo giornaliero da sottoporre all'operazione di recupero R5: **37,5 Mg** (**7.500 Mg/anno**);
  - capacità massima di stoccaggio funzionale all'operazione di recupero R5: **400 Mg**;
- **Linea B:**
  - quantitativo massimo giornaliero da sottoporre all'operazione di recupero R5: **17,1 Mg** (**6.000 Mg/anno**);
  - capacità massima di stoccaggio funzionale all'operazione di recupero R5: **165 Mg**;

Nelle giornate in cui entrambe le linee saranno attive si prevede una potenzialità complessiva massima pari a circa **54,6 Mg/giorno**, ovvero **13.500 Mg/anno**.

6. Rifiuti che possono essere trattati

L'impianto è autorizzato a ricevere e trattare i seguenti rifiuti:

- **Linea A**: sale solido esausto proveniente dal processo di salatura delle cosce di suino con codice EER 02 02 99;
- **Linea B:** salamoia proveniente dal processo di salagione del prosciutto crudo generata dal percolato delle celle di salagione e dalle acque di primo lavaggio dei macchinari utilizzati con codice EER 02 02 01;

7. Organizzazione dell'impianto e dotazione impiantistica

L'impianto ha un'estensione di 7.076 mq con una superficie coperta di 2.572 mq. La gestione dei rifiuti avviene interamente all'interno dell'edificio industriale ed è suddivisa in due linee impiantistiche dedicate al recupero del sale solido (LINEA A) e della salamoia (LINEA B).

Le due linee schematicamente operano nel seguente modo:

Linea A:

Il sale solido esausto viene inizialmente posizionato in una area di circa 220 mq per un volume di stoccaggio di circa 340 mc (circa 400 Mg). Con un mezzo telescopico elettrico il sale viene caricato in una tramoggia, passa ad un vibrovaglio che separa materiali estranei eventualmente presenti e viene quindi recapitato al sistema di lavaggio a coclea dove viene utilizzata acqua addizionata con ipoclorito per l'eliminazione della carica batterica.

Delle pompe di ricircolo permettono di eseguire il lavaggio utilizzando la salamoia purificata derivante dal processo di recupero della Linea B o le acque che si ottengono dal processo di evaporazione (distillato).

Il sale poi passa a una sezione di prima asciugatura equipaggiata con vibrovaglio e quindi inviato tramite coclea ad un sistema di asciugatura con aria in controcorrente. Sulla stessa coclea, tramite una tramoggia dosatrice, verrà addizionato il sale fino ottenuto dal processo di recupero della salamoia (Linea B).

Il sistema di asciugatura è costituito da un tamburo rotante all'interno del quale il sale subisce un continuo lento mescolamento. Prima dell'ingresso nel sistema di asciugamento con flusso di aria calda o in alternativa prima dello stoccaggio finale, sul sale viene spruzzata con un sistema di nebulizzazione, una soluzione costituita da antiagglomerante per evitare la formazione di grumi di sale.

È presente una linea di insaccamento per il confezionamento eventuale del sale recuperato.

Linea B:

La salamoia conferita con autocisterne viene inizialmente stoccata in tre serbatoi in vetroresina da 50 mc l'uno comunicanti tra loro e quindi convogliata in sequenza a:

- serbatoio di chiariflocculazione da 30 mc provvisto di un agitatore per miscelare la salamoia con i chemicals,

- vasca di ossidazione dotata di diffusori a bolle posti sul fondo per il trattamento biologico,
- due serbatoi di accumulo del surnatante in vetroresina da 20 mc,
- sezione di ultrafiltrazione che permette la separazione delle acque concentrate (retentato) che verranno inviate alla vasca di ossidazione SBR dal permeato.
- due serbatoi da 20 mc di accumulo delle acque in uscita dalla sezione di ultrafiltrazione per trattamento con ozono,
- sezione di evaporazione sottovuoto per la concentrazione della componente salina,
- serbatoio di accumulo del condensato da 20 mc, le cui acqua potranno essere impiegate per l'eventuale pulizia dei macchinari dell'impianto oltre a essere utilizzate, se necessario, per raggiungere la salinità desiderata nel serbatoio di chiariflocculazione. Il serbatoio di accumulo è dotato di un troppopieno convogliato allo scarico idrico S.1.
- serbatoio cristallizzatore da 4 mc, provvisto di agitatore
- centrifuga continua che permette la separazione in continuo del sale cloruro di sodio cristallizzato dall'acqua soprasatura ancora presente.

Il sale dopo la fase di centrifugazione viene accumulato nella sezione di stoccaggio e quindi dosato nella Linea A prima del sistema di asciugatura attraverso una piccola tramoggia.

I fanghi in uscita dal serbatoio di chiariflocculazione, i fanghi di supero dall'impianto di depurazione biologica della vasca di ossidazione e i fanghi che derivano dal sistema di lavaggio del sale solido della LINEA A vengo inviati ad una specifica sezione di accumulo e disidratazione costituita da un serbatoio di ispessimento fanghi da 15 mc e una filtropressa a piastre.

8. Prodotti ottenuti e criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto

Operazione di recupero (R5) - Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) "caso per caso" ex art. 184-ter, c.3 del D.Lgs. 152/2006.

Le operazioni di recupero (R5) sono condotte secondo quanto disposto nel "parere obbligatorio e vincolante" dell'ARPA FVG, trasmesso con note protocolli n. 0003162/P/GEN/SC del 31.01.2024 e n. 0009125/P/GEN/SC del 22.03.2024, il cui contenuto è integralmente riportato all'allegato 2 del presente provvedimento.

Le caratteristiche dei materiali prodotti devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 "PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 184-TER COMMA 3 DEL D.LGS. 152/06" del presente provvedimento.

Qualora i materiali ottenuti non soddisfino i requisiti previsti sono classificati come rifiuti e devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato.

9. Prescrizioni gestionali - Misure precauzionali e di sicurezza

La società deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere osservati gli adempimenti previsti dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto);
- dovrà essere dato opportuno avviso allo Scrivente servizio dell'avvio, da parte della Società, della fase di pieno regime dell'impianto;
- le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti e delle EoW, devono essere fisicamente separate, in maniera tale da garantire che non ci possano essere contaminazioni incrociate o mescolamento dei diversi materiali/rifiuti stoccati;
- le diverse aree di stoccaggio di rifiuti ed EoW devono essere adeguatamente identificate in modo chiaro mediante apposita cartellonistica indicante il codice EER dei rifiuti, ciò al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti o delle EoW presenti;

- i rifiuti prodotti dalla manutenzione e gestione dell'impianto devono essere chiaramente identificati (cartellonistica) e depositati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06;
- l'impianto dev'essere dotato di idonei presidi per eventuali sversamenti/perdite di idrocarburi/sostanze oleose;

10. Obblighi di comunicazione

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione FVG, al Comune di Trasaghis (UD), all'ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

11. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto la ditta deve provvedere alla nomina di un collaudatore come previsto dall'articolo 28 della L.R. 34/2017, dandone comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG. Il collaudatore accerterà che il sito è stato predisposto per poter operare secondo quanto autorizzato con tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla norma.
Le operazioni di collaudo sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

12. Garanzia finanziaria

Prima del collaudo deve essere prestata una garanzia finanziaria a favore della Regione Autonoma FVG per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in euro 121.553,97 calcolato sulla base di una potenzialità complessiva di trattamento di rifiuti non pericolosi pari a 54,6 Mg/g (Linea A 37,5 Mg/g e Linea B 17,1 Mg/g).
Lo svincolo della garanzia finanziaria è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura.
Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196.

13. Autorizzazione unica - durata

La presente autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ha validità 10 anni.
L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta della società da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

14. Dismissione e ripristino dell'area

Alla chiusura dell'impianto, la società deve provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate. La società deve inoltre provvedere alla nomina di un collaudatore e comunicare il nominativo al presente Servizio ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017. Le operazioni di collaudo finale devono concludersi entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna al presente Servizio del certificato di collaudo o dell'esito negativo dello stesso.

15. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione:
   - le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali;
   - eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
   - l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
   - ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:
   - la cessazione dell'attività da parte della Società senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio rifiuti della Regione Autonoma FVG ed al Comune di Trasaghis (UD);
   - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
   - restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

ALLEGATO 2

"PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 184-TER COMMA 3 DEL D.LGS. 152/06"

Cessazione della qualifica di rifiuto – art. 184 – ter comma 3 D.Lgs. 152/06

Il progetto in esame individua quale norma tecnica di riferimento il D.M. 5/2/98 ed in particolare i punti 11.9 e 11.14 dell'Allegato 1, SubAllegato 1 del D.M. stesso.

Il processo di recupero proposto è già previsto nel D.M. citato per quanto concerne provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero; vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Solo per il punto 11.14 varia anche la Tipologia del rifiuto in ingresso per quanto concerne il codice EER attribuitogli, non per caratteristiche del rifiuto e sua provenienza.

Premesso quanto sopra e tenuto conto di quanto disposto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" - Linee Guida SNPA 41/22 – di seguito si analizza l'ottemperanza alle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 ed ai criteri dettagliati del comma 3 di cui al medesimo articolo.

Condizioni (comma 1)

condizione a): la sostanza o l'oggetto sono destinati ed essere utilizzati per scopi specifici

L'EoW prodotto verrà impiegato in sostituzione del sale naturale come antighiaccio stradale oppure destinato all'industria conciaria.

Nella documentazione presentata si riportano riferimenti a Ditte che effettuano/hanno effettuato il recupero del rifiuto costituito da sale esausto prodotto da prosciuttifici per destinarlo all'utilizzo come antighiaccio stradale e nelle concerie.

condizione b): esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

Nel documento "*Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) Relazione di conformità*" dd. 29/11/2023 si fa riferimento a lettere di intenti con Ditte intermediarie e a Ditte che hanno manifestato interesse per la commercializzazione/l'utilizzo dell'EoW prodotto.

Si prevede che addizionando l'antiagglomerate al sale in uscita dal sistema di asciugatura prima del suo deposito finale nelle aree dedicate (C2 e C3) l'utilizzo dell'EoW può avvenire anche dopo tempi molto lunghi; si ritiene comunque opportuno venga definito un tempo massimo di tenuta in deposito dell'EoW prodotto anche con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.

condizione c): la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Di seguito gli scopi specifici cui sarà destinato l'EoW prodotto (sale industriale denominato "ECOSALE") ed i riferimenti ai requisiti e standard applicati:

- antighiaccio stradale: la Norma tecnica UNI EN 16811 del dicembre 2016, PARTE 1 definisce le caratteristiche che il sale industriale deve avere per essere utilizzato come agente anticongelante compresi i limiti e le relative metodiche analitiche per le determinazioni; gli approfondimenti effettuati in fase sperimentale hanno verificato la conformità dell'EoW alla citata Norma.
- preservante o additivante nel ciclo produttivo delle concerie: non esiste una norma tecnica di riferimento per il sale da utilizzarsi nell'industria conciaria; a riguardo nella documentazione si legge che "*... il sale da utilizzare nell'industria conciaria ed il mercato di settore non richiede specifiche tecniche per l'acquisto del sale. Gli accordi preliminari intercorsi con le concerie prevedono la vendita del medesimo prodotto che sarà utilizzato come antighiaccio. Nelle concerie viene comunemente utilizzato un sale industriale di granulometria media in genere inferiore a 5 mm, con presenza di NaCl maggiore a 97% e umidità inferiore a 3%*".
  Ne consegue che le caratteristiche chimico, fisiche e merceologiche di riferimento per l'EoW prodotto e destinato all'industria conciaria possono ritenersi ricomprese in quelle di cui alla norma UNI EN 16811 del dicembre 2016, PARTE 1.

Nella documentazione si legge in più punti che le prove sperimentali effettuate hanno dimostrato che l'EoW prodotto avrà le caratteristiche del sale industriale richiesto dal mercato; si precisa inoltre che preliminarmente all'immissione del prodotto sul mercato saranno effettuati gli opportuni approfondimenti in materia di REACH.

condizione d): l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Il prodotto EoW risultante dall'impianto di trattamento in oggetto ha caratteristiche analoghe al sale industriale utilizzato per gli stessi scopi ai quali sarà destinato l'EoW stesso; si rimanda a riguardo a quanto dettagliato nella condizione c).

Criteri (comma 3)

criterio dettagliato a): materiali di recupero in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

Dall'analisi della documentazione si evince che la decisione del Proponente di attribuire al rifiuto costituito da salamoia il CER 020201 non contemplato nelle Tipologie EER al punto 11.14 dell'Allegato 1, SubAllegato 1 al D.M. 5/2/1998 è puramente gestionale.
La volontà iniziale del Proponente infatti (come da documentazione presentata in fase di Verifica di assoggettabilità a VIA) era di attribuire al rifiuto il codice EER 020299 contemplato nel D.M citato. Da una ricerca finalizzata ad individuare impianti di destino cui conferire la salamoia con codice EER 020299, qualora necessario in fase di avvio dell'impianto e in fase di eventuali fermi successivi, non sono stati identificati impianti autorizzati a ricevere tale CER che potesse quindi costituire l'alternativa necessaria: il Proponente ha quindi deciso di richiedere per il rifiuto costituito dalla salamoia l'autorizzazione per il codice EER 020201, che di fatto è quello già ad oggi attribuito a tale rifiuto dai prosciuttifici del Consorzio che già lo producono e consegnano a terzi.
Ne consegue che pur essendo il codice EER diverso da quello previsto nel D.M. sopra citato, il rifiuto in oggetto è un refluo di cloruro di sodio in soluzione con provenienza a e caratteristiche "soluzione di cloruro di sodio con tracce di materiale organico" richiamate al punto. 11.14.2, compatibili quindi con il processo di recupero previsto.
Per quanto concerne il rifiuto costituito dal sale solido di cui al punto 11.9 del D.M 5/2/98 a tale rifiuto verrà attributo il codice EER 020299 in linea con quanto indicato al punto 11.9 dell'Allegato 1, SubAllegato 1 al D.M. 5/2/1998; anche le caratteristiche del rifiuto e la provenienza sono in linea con quanto previsto dal D.M. medesimo.

criterio dettagliato b): processi e tecniche di trattamento consentiti.
Il DM 5/9/1998 prevede al punto 11.14.3 quale attività di recupero l'industria conciaria come preservante [R5] e al punto 11.9 l'utilizzo come antighiaccio stradale [R5].
Nel progetto in esame sono stati sviluppati due processi distinti, ma tra loro integrati, di recupero, uno discontinuo per trattare il rifiuto costituito da sale solido esausto e uno continuo per il trattamento del rifiuto liquido di salamoia; entrambi i processi, mediante l'operazione di recupero R5, concorrono alla produzione dell'EoW sale industriale denominato "ECOSALE" da destinarsi successivamente ad entrambi gli utilizzi: antighiaccio stradale e preservante nell'industria conciaria (si vedano anche condizioni a) e c).

Di seguito una sintesi schematica dei trattamenti effettuati:
Linea A – processo di trattamento del sale solido esausto
- vagliatura
- lavaggio igienizzante
- separazione solido liquido
- eventuale addizione additivo antiagglomerante
- disidratazione
- eventuale insaccamento

Linea B – processo di trattamento della salamoia
- deodorazione (aggiunta di ipoclorito di sodio)
- equalizzazione (miscelazione e omogeneizzazione del refluo nei tre serbatoi comunicanti) chiarificazione (trattamento chimico fisico di coagulazione, flocculazione e sedimentazione statica)
- trattamento biologico a fanghi attivi

- ultrafiltrazione
- decolorazione (trattamento con ozono in serbatoi)
- evaporazione sottovuoto
- centrifugazione
- eventuale addizione additivo antiagglomerante
- eventuale insaccamento

criterio dettagliato c): criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.
Si rimanda a quanto descritto alle precedenti condizioni c) e d).

criterio dettagliato d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
Il Gestore al paragrafo 6.3 della *Relazione tecnica progettuale* elenca i principali documenti che verranno redatti al fine di dotarsi di un sistema di gestione interno con l'obiettivo di certificare l'attività ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015.

Per quanto concerne la periodicità di analisi dei rifiuti in ingresso da parte del produttore e conferitore del rifiuto all'impianto si propone la frequenza annuale per il rifiuto costituito da salamoia (codice EER 020201) e biennale (in linea con le tempistiche di cui all'art. 8, comma 4 del D.M. 5/2/98) per il rifiuto costituito da sale solido esausto (codice EER 020299); si prevedono inoltre verifiche a campione di conformità presso i prosciuttifici.
Si evidenzia che in ogni caso deve essere prevista l'analisi dei rifiuti in ingresso ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto presso il prosciuttificio produttore.
Nelle aree di deposito C2 e C3 i singoli lotti devono essere tra loro mantenuti separati ed è necessario che vengano chiaramente distinti in fase operativa quelli con dichiarazione di conformità già ottenuta, da quelli ancora in formazione e/o in attesa dei risultati analitici.

criterio dettagliato e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità
I lotti sono definiti con criterio quantitativo: capacità massima 240 t a regime (in fase di avvio al fine di valutare l'efficacia del processo di trattamento i lotti avranno una capacità massima di 80 t).
Per ogni lotto EoW prodotto verrà redatta una dichiarazione di conformità avente in allegato la documentazione attestante le caratteristiche chimico-fisiche, tecniche e merceologiche dell'EoW prodotto; si ritiene opportuno che la dichiarazione di conformità, di cui si è trasmesso un facsimile non faccia riferimento generico "*alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, …*" ma richiami la norma UNI EN 16811-1 (dicembre 2016) - Parte 1 e le caratteristiche necessarie per l'utilizzo nell'industria conciaria: granulometria media inferiore a 5 mm , presenza di NaCl maggiore a 97% e umidità inferiore a 3%.

Premesso quanto sopra, si esprime **parere favorevole** ai sensi dell'art. 184-ter comma 3, con le seguenti prescrizioni:

- Il Proponente dovrà elaborare un sistema di Gestione come previsto al paragrafo 6.3 della *Relazione tecnica progettuale* nelle cui procedure, istruzioni operative, modulistica … dovrà essere recepito quanto di seguito riportato:
    - ✓ deve essere definito un tempo massimo di tenuta in deposito del sale EoW prodotto anche con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto in relazione agli usi previsti;
    - ✓ deve essere prevista l'analisi dei rifiuti in ingresso ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto presso il prosciuttificio produttore;
    - ✓ nelle aree di deposito C2 e C3 i singoli lotti devono essere tra loro mantenuti separati ed è necessario che vengano chiaramente distinti in fase operativa quelli con dichiarazione di conformità già ottenuta, da quelli ancora in formazione e/o in attesa dei risultati analitici.
    - ✓ deve essere modificato il modello di dichiarazione di conformità che dovrà contenere non solo il riferimento all'atto autorizzativo ma anche quello alla norma UNI EN 16811-1 (dicembre 2016) -

Parte 1 e la dichiarazione della conformità alle caratteristiche necessarie per l'utilizzo nell'industria conciaria.

- Dovrà essere dato pronto riscontro all'ARPA FVG qualora, a regime, i risultati ottenuti in termini di efficacia del trattamento e conformità del prodotto EoW non siano in linea con i risultati ottenuti in fase di sperimentazione con impianto pilota.

ALLEGATO 3

"ACQUE REFLUE"

L'autorizzazione allo scarico in rete fognaria dell'impianto è subordinata al rispetto del seguente quadro prescrittivo:

REQUISITI DELLO SCARICO

ASSETTO IMPIANTISTICO: situazione stato di progetto del sistema di scarico dell'impianto delineato nell'elaborato grafico Tavola 11 "Planimetria scarichi acque industriali" d.d. novembre 2023, (copia allegata al paragrafo "Layout - Schema planimetrico");

RECAPITO: scarico associato alla condotta di via dott. ing. Emanuele Chiavola della rete fognaria mista afferente all'impianto di depurazione sito in loc. Caradoria, Comune di Trasaghis;

ACQUE REFLU E INDUSTRIALI - SCARICO S1:

- flusso 1: acque reflue costituite dall'aliquota di esubero dell'impianto di trattamento e recupero della salamoia, in uscita per gravità dal dispositivo di troppopieno del serbatoio b.7 di accumulo del condensato del processo di evaporazione (acque in eccesso non riutilizzabili alle operazioni di lavaggio locali ed attrezzature);
- flusso 2: acque reflue derivanti dal blow-down della torre evaporativa a servizio dell'evaporatore;

TRATTAMENTO DEPURATIVO: gli effluenti dei flussi parziali 1e 2 e dello scarico complessivo 51 non sono sottoposti a trattamento depurativo prima del conferimento in rete fognaria;

LIMITI DI EMISSIONE: i parametri delle acque reflue industriali dello scarico S1 dovranno rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in rete fognaria di Tabella 3, Allegato 5 alla ParteIII del D.Lgs. 152/2006;

POZZETTO DI CONTROLLO: il punto di misurazione per il rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue industriali dello scarico S1 si intende individuato nel pozzetto di campionamento collocato esternamente alla proprietà in corrispondenza del punto di consegna alla rete fognaria, individuato con la sigla P.C. nell'elaborato grafico Tavola 11 "Planimetria scarichi acque industriali" d.d. novembre 2023;

PUNTI DI VERIFICA PARZIALI: gli effluenti dei flussi parziali 1e 2 possono essere singolarmente sottoposti a verifica presso i pozzetti d'ispezione e prelievo collocati a valle del punto di origine, individuati rispettivamente con le sigle P.V.1 e P.V.2 nell'elaborato grafico Tavola 11"Planimetria scarichi acque industriali" d.d. novembre 2023;

OPERATIVITÀ DELLO SCARICO: h24, 7 giorni su 7, 350 giorni/anno;

PORTATA:

- Q_m 13 m³/d (portata costituita prevalentemente dal flusso 1, non significativa la portata del flusso 2), per un volume annuo stimato pari circa 4500 m³/anno per lo scarico S1;
- Q_{max} 17 m³/d;

ORARI DI SCARICO: nessuna limitazione, salvo disposizioni specifiche che potranno essere fornite in relazione al corretto funzionamento del sistema fognatura/depurazione (es. operatività dello scarico S1 in orario notturno o su specifiche fasce orarie, riduzione temporanea della portata);

ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE - SCARICO S2: acque reflue da servizi igienici, previsti 300 m3/anno circa, scaricate senza alcun trattamento depurativo (gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non sono assoggettati a vincoli qualitativi e sono sottoposti al regime regolamentare delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 28, c. 1, del Regolamento di Fognatura);

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: acquedotto per uso civile (fornitura acqua potabile per servizi igienico -sanitari) ed uso industriale (funzionamento torre evaporativa);

MISURAZIONE PORTATA E VOLUME: contatore generale del prelievo idrico da acquedotto - misuratore di portata MP3 per la quantificazione delle acque prelevate ad uso civile - misuratore di portata MP1 per la quantificazione delle acque

scaricate dal flusso 1 - misuratore di portata MP2 per la quantificazione delle acque scaricate dal flusso 2 (collocazione di massima dei misuratori MP1 ed MP2 indicata nell'elaborato grafico Tavola 11 "Planimetria scarichi acque industriali" d.d. novembre 2023).

PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE IMPIANTI

1. il sistema di scarico dovrà essere idoneo a regolarizzare la portata dello scarico S1 ed a evitare il superamento del valore massimo ammesso pari a Q_{max} 17 m³/d nell'arco delle 24h (valutare la necessità di installare un adeguato presidio di contenimento o equalizzazione per la gestione di eventuali situazioni di punta del carico idraulico);
2. il pozzetto di controllo P.C. dovrà essere conforme ai requisiti tecnici minimi fissati dall'art. 53, c. 6, del Regolamento di Fognatura - consentire l'installazione di un campionatore automatico - essere collocato in posizione accessibile dall'esterno della proprietà in condizioni di sicurezza;
3. i misuratori di portata MP1 ed MP2 dovranno essere idonei alla misurazione di acque reflue, certificati e dotati di lettura della portata istantanea e di funzione di totalizzatore;
4. il pozzetto di controllo P.C., i pozzetti P.V.1 e P.V.2, i misuratori di portata MP1 e MP2, dovranno essere chiaramente identificabili con apposita segnaletica e collocati in posizioni accessibili in modo permanente ed in condizioni di sicurezza.

ADEMPIMENTI

1. collaudo tecnico-funzionale: eseguire i dovuti controlli di funzionamento e conformità di apparecchiature e strumentazioni dell'impianto connesse ai flussi 1e 2 prima dell'attivazione dello scarico S1;
2. inizio attività: comunicare a CAFC S.p.A. la data inizio attività e di avviamento dello scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali ed assimilate alle domestiche, allegando:
   - revisione as built dell'elaborato grafico Tavola 11 "Planimetria scarichi acque industriali", in cui siano indicate le posizioni dei punti di monitoraggio analitico e volumetrico;
   - indicazione del set-point di attivazione del sistema di blow -down della torre evaporativa (conducibilità massima o altro parametro caratteristico);
   - scheda tecnica dei misuratori di portata installati;
   - documentazione fotografica attestante la collocazione, l'identificazione e le caratteristiche dei punti di monitoraggio e misurazione (pozzetti P.C., P.V.1 e P.V.2 - misuratori di portata MP1, MP2 e MP3);
   - copia della procedura aziendale per la gestione delle situazioni di emergenza degli impianti in grado di alterare le caratteristiche quali-quantitative dello scarico S1 (requisiti minimi: tempestiva interruzione dello scarico, rimozione reflui non conformi, immediata segnalazione a CAFC S.p.A. del disservizio o del deflusso accidentale di sostanze non ammesse con indicazione del volume di reflui non conformi scaricati, riattivazione dello scarico solamente nelle normali condizioni di esercizio dell'impianto);
   - copia della procedura aziendale per il controllo e la gestione delle condizioni operative delle aree esterne (attuazione delle misure preventive);
   - copia delle istruzioni operative da attuare in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze fluide, solide o pulverulente non ammesse sulle aree esterne (interventi tempestivi per circoscrivere lo spandimento, assorbimento/rimozione dell'inquinante con idonei mezzi, pulizia della superficie interessata);
3. fase avviamento impianto: per i primi sei mesi di attività, eseguire con la dovuta frequenza le analisi di monitoraggio delle acque reflue industriali costituenti lo scarico S1 (inteso come scarico complessivo e dei flussi 1 e 2), prevedendo almeno 3 determinazioni analitiche sui parametri caratteristici stabiliti al successivo paragrafo "AUTOCONTROLLO";
4. al raggiungimento delle condizioni di funzionamento a regime dell'impianto, trasmettere a CAFC S.p.A.:
   - l'esito dei monitoraggi analitici eseguiti in fase di avviamento, completo di relazione di confronto dei dati ottenuti con quanto riscontrato durante la fase sperimentale;
   - valutazione delle portate conferite allo scarico S1 relativamente ai flussi 1 e 2.

AUTOCONTROLLO

Eseguire i campionamenti e le analisi di monitoraggio delle acque reflue industriali dello scarico S1, in condizioni di funzionamento a regime dell'impianto, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, con le seguenti disposizioni:

parametri: **pH - Temperatura - Solidi sospesi totali – BOD5 - COD - Solfati (come S04) – Cloruri Fosforo totale (come P) - Azoto ammoniacale (come NH4) - Azoto nitroso (come N) - Azoto nitrico (come N) - Tensioattivi totali - saggio di tossicità acuta con Daphnia Magna;**

metodo di campionamento: prelievi da eseguire in corrispondenza del pozzetto di controllo P.C. su campioni medi di almeno 3 h;

frequenza: analisi di autocontrollo eseguite in n. minimo pari a 1 determinazione/anno;

È fatto obbligo di trasmettere a CAFC S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno di validità dell'A.U., gli esiti dell'attività di autocontrollo e misurazione volumetrica relativi all'anno precedente, ovvero:

- copia dei rapporti di prova analitici dello scarico S1;
- il volume annuale di acque reflue conferito in rete fognaria distinte per tipologia (lettura dei misuratori di portata MP1, MP2 e MP3).

I referti delle analisi di autocontrollo dovranno essere conservati presso l'insediamento ed esibiti ai soggetti competenti al controllo a semplice richiesta.

Il titolare dello scarico è tenuto a :

- fornire le informazioni richieste;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso in sicurezza agli impianti che originano gli scarichi idrici per le ispezioni e le verifiche eventualmente necessarie degli Enti di controllo;
- garantire un accesso permanente ed in condizione di sicurezza ai pozzetti P.C., P.V.1 e P.V.2, ed ai misuratori di portata MP1, MP2 e MP3.

CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di:

- effettuare prelievi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione a mezzo laboratorio qualificato, anche col supporto di ARPA FVG;
- prescrivere l'esecuzione di determinazioni analitiche aggiuntive anche specifiche sui flussi 1e 2 e/o la verifica delle concentrazioni di ulteriori parametri non compresi nel prospetto analitico di autocontrollo;
- modificare il prospetto analitico di autocontrollo;
- prescrivere l'installazione di idonea strumentazione per il monitoraggio in continuo di altri parametri al fine di ampliare il profilo analitico del refluo industriale dello scarico S1 (es. Conducibilità elettrica, pH, Temperatura).

PRESCRIZIONI GESTIONALI

1. lo scarico S1 non potrà superare la portata massima ammessa (Q_{max} 17 m³/d nell'arco delle 24h): eventuali incrementi dovranno essere preventivamente autorizzati dal CAFC S.p.A.;
2. provvedere alla regolare gestione degli impianti connessi ai flussi costituenti lo scarico S1 (verifiche stato di esercizio di macchinari e relativa strumentazione, controlli di efficienza);
3. riferire immediatamente a CAFC S.p.A. le eventuali ed accertate situazioni di emergenza agli impianti potenzialmente in grado di alterare le caratteristiche quali-quantitative dello scarico S1 e gli interventi adottati, secondo la specifica procedura aziendale;
4. eventuali reflui non conformi dovranno essere provvisoriamente gestiti come rifiuto liquido nel rispetto della vigente normativa in materia;
5. provvedere all'installazione di un presidio depurativo appropriato dello scarico complessivo S1, o dei flussi parziali 1 e 2, nel caso le concentrazioni dei parametri delle acque reflue industriali risultassero superiori ai limiti di emissione imposti;

6. le superfici scolanti esterne dell'insediamento dovranno essere utilizzate esclusivamente per manovra e stazionamento automezzi e comunque per attività che non comportano il rischio di dilavamento di sostanze inquinanti;
7. attuare le misure precauzionali secondo la procedura adottata per il controllo e la gestione delle condizioni operative delle aree esterne;
8. in caso di fuoriuscita accidentale di sostanze fluide, solide o pulverulente non ammesse sulle superfici scolanti dell'impianto intervenire tempestivamente secondo la procedura di pronto intervento adottata;
9. predisporre un apposito registro, anche su supporto informatico, da mantenere presso l'insediamento a disposizione per eventuali controlli, per l'annotazione sistematica di: attività di autocontrollo, letture dei volumi conferiti in rete fognaria, situazioni di emergenza, interruzioni dello scarico;
10. verificare la funzionalità dei misuratori di portata MP1-MP2-MP3, segnalando per iscritto a CAFC S.p.A. eventuali guasti/blocchi o sostituzioni;
11. adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni o limitazioni che CAFC S.p.A. si riserva di prescrivere in ordine alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione terminale a tutela dei corpi idrici riceventi.

DIVIETI

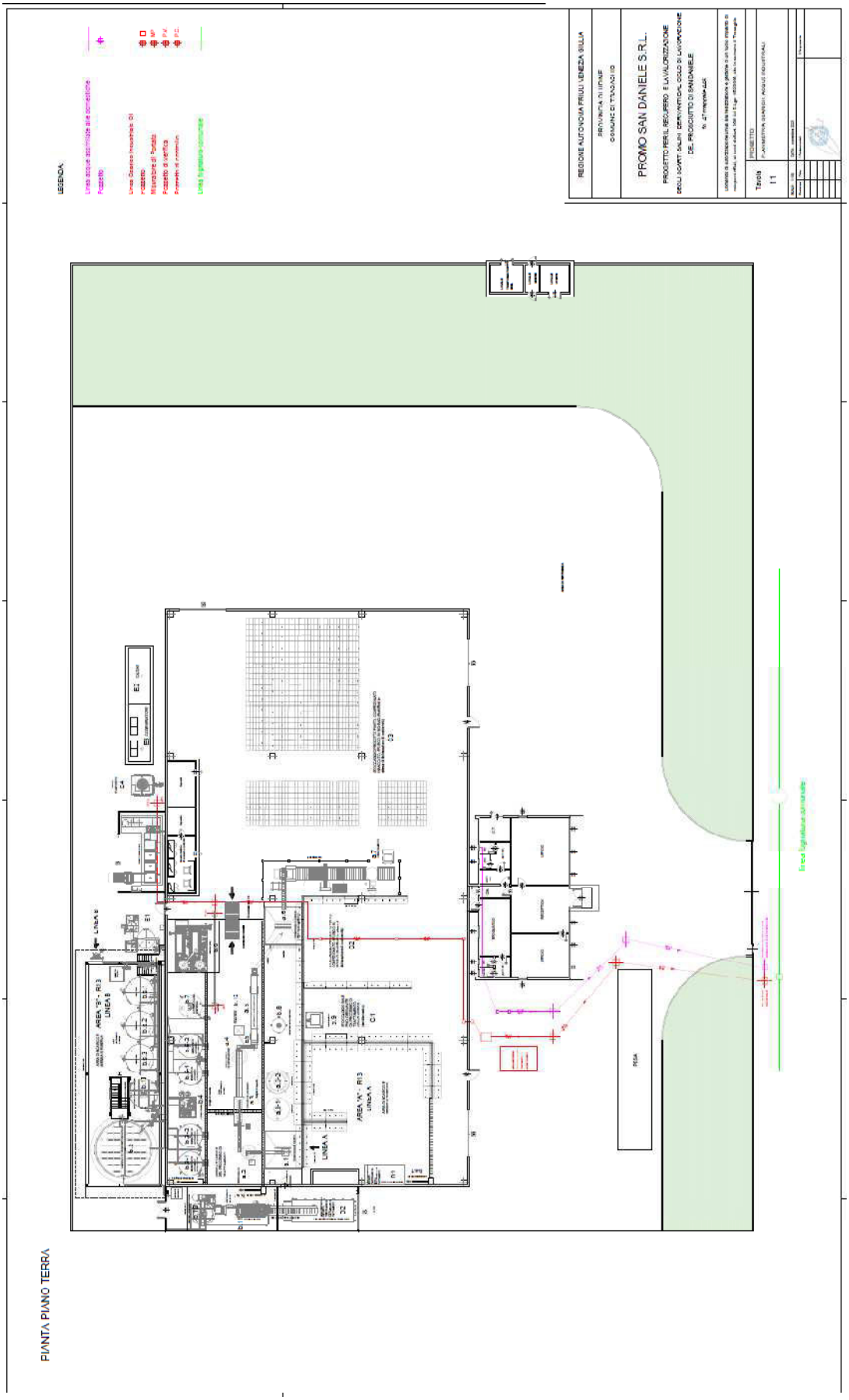
1. i valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. non possono essere immesse in rete fognaria acque reflue non conformi alle suindicate tipologie, rifiuti, sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli impianti di fognatura e depurazione, nonché quanto vietato all'art. 12 del Regolamento di Fognatura.

AVVERTENZE

Resta inteso che CAFC S.p.A. si riserva di:

1. modificare o integrare le prescrizioni soprariportate in relazione al riscontrarsi di irregolarità o difetti nell'esercizio degli impianti ed in relazione agli esiti delle analisi eseguite da CAFC S.p.A. oppure in regime di autocontrollo;
2. modificare i valori limite di emissione prescritti qualora : a) le caratteristiche qualitative dello scarico S2 possano alterare i processi di depurazione di acque reflue urbane - b) vengano prescritti dall'Ente competente valori limiti di emissione più restrittivi di quelli prescritti allo scarico finale dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane, ovvero imposte particolari condizioni di scarico - c) ciò risultasse opportuno in relazione agli esiti delle analisi eseguite da CAFC S.p.A. oppure in regime di autocontrollo.

LAYOUT – SCHEMA PLANIMETRICO (STATO DI PROGETTO)



ALLEGATO 4

"EMISSIONI IN ATMOSFERA"

Emissioni convogliate in atmosfera

A seguito della realizzazione del progetto l'impianto sarà dotato dei seguenti punti di emissione in atmosfera:

Il punto di emissione E1 (aspirazione aria dal locale filtropressa e sfiati serbatoi linea di trattamento B) avrà le seguenti caratteristiche:

Portata normalizzata	4.000	Nm3/h
Altezza punto di emissione	11	m
Geometria punto di emissione	circolare	-
diametro	315	mm
Sistema di abbattimento	Scrubber+Filtro a carboni attivi	

Presso lo stabilimento saranno inoltre presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

camino	descrizione	note
E2	Cogeneratore PTN 141kW	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 Parte V del D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i.: gg)
E3	Caldaia PTN 336kW	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 Parte V del D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i.: dd)
E4	Torre evaporativa	Non soggetto ad autorizzazione in quanto non costituisce emissione ai sensi dell'art. 268 comma 1 parte V del D.lgs. 152/ 2006 e s.m.i.
E5	Sfiato aria umida	Non soggetto ad autorizzazione in quanto non costituisce emissione ai sensi dell'art. 268 comma 1 parte V del D.lgs. 152/ 2006 e s.m.i.

Per il punto di emissione E1 si dispongono i seguenti limiti di emissione:

parametro		Limiti	
Emissioni osmogene (unità odorimetriche)	Per i primi 6 mesi di esercizio (successivi alla messa a regime)	10.000	uoE/m3
Emissioni osmogene (unità odorimetriche)	Per i successivi mesi	2.000	uoE/m3

SI DISPONGONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità da concordare con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti migliori tecniche disponibili.
2. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente;
3. le misure e gli interventi di autocontrollo dovranno avvenire con frequenza almeno annuale e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs 152/06;

4. Durante l'esercizio dell'attività, il Gestore deve eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione di macchinari e attrezzature, secondo le indicazioni dei fornitori. Tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato;
5. Relativamente alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti si prescrive che:
    a) La Società almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti e di quelli soggetti a modifica, deve darne comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trasaghis, all' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e all'ARPA Dipartimento di Udine;
    b) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare agli Enti di cui alla precedente lettera a) la data di messa a regime dell'impianto;
    c) Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di 10.000 uoE/m3;
    d) trascorsi sei mesi dalla messa a regime il gestore dovrà ripetere le analisi di messa a regime con le modalità di cui al precedente punto c) al fine di verificare l'efficacia delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di 2.000 uoE/m3

Scelta dei metodi analitici negli autocontrolli

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia che l'applicazione di detti metodi prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.htmlhttp://cmsarpa.regione.fvg.it//cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione